



CHIARIMENTI documento n° 2

Si dà avviso, in ordine al disciplinare di gara avente ad oggetto "l'Appalto per l'affidamento del servizio di gestione e di manutenzione ordinaria delle reti e delle apparecchiature per la distribuzione del gas naturale relativamente agli impianti di Cologna Veneta (VR), Lonigo (VI), Soave (VR) e Zimella (VR)", mediante pubblicazione sul sito internet della Società (www.uniservizispa.it), dei seguenti chiarimenti richiesti da un concorrente:

1) Il primo chiarimento riguarda il fatturato in servizi analoghi minimo richiesto per la partecipazione alla gara.

R: Le condizioni minime elencate all'Art. 12 del disciplinare di gara riguardano un fatturato minimo per servizi analoghi pari almeno 300.000 € per ogni anno del triennio.

La attestazione effettuata ai sensi D.P.R. 445/2000, indicata all'Art. 12.2 come primo tra i documenti da presentare a pena di esclusione, deve riportare la dichiarazione di cui alla lettera i) che l'impresa ha avuto, nel triennio 2002/2004 un fatturato per servizi analoghi pari ad almeno 300.000 euro per ogni anno del triennio.

a) Articolo 1 dal C.S.A. –Oggetto dell'Appalto

Viene riportato che "L'Appaltatore s'impegna ad eseguire tutte le prestazioni ,..... senza alcuna esclusione, ogni condizione e prescrizione posta dal presente contratto e/o dai contratti di servizio stipulati tra le varie Amministrazioni comunali."

In termini economici, che peso ha tale indicazione. Così come indicato, sembrerebbe che l'Appaltatore deve farsi carico di tutti gli oneri anche a favore degli Enti Concedenti, come ad esempio gli eventuali canoni e/o aggi, come pure gli interventi di manutenzione straordinaria. Si richiede l'esatta specificazione degli obblighi e degli oneri nei confronti delle varie Amministrazioni Comunali.

R: L'oggetto dell'Appalto, come espresso nel paragrafo 1 dell'Art. 1

del C.S.A. è la manutenzione ordinaria degli impianti di distribuzione del gas naturale nei territori serviti dalle reti di proprietà dei comuni di Soave (VR), Cologna Veneta (VR), Zimella (VR), e Lonigo (VI), in conformità ai contratti di servizio stipulati tra le varie Amministrazioni Comunali e l'Appaltante, relativamente alle sole prestazioni inerenti la manutenzione ordinaria del servizio di distribuzione del gas.

Gli interventi di manutenzione straordinaria non rientrano nell'oggetto dell'Appalto così come i canoni rimangono a carico della Stazione Appaltante.

3) Articolo 15 del C.S.A. - Descrizione delle Mansioni

Al comma c) si legge: "Mantenere corretti rapporti con tutte le società di vendita, nel rispetto dei contratti di vettoriamento" "

Detti atti non sono stati inclusi in quelli di gara, si ritiene doverne prendere visione per poterne valutare eventuali oneri non contemplati nel C.S.A.

Al comma f) si legge : "Verificare e provvedere alla corretta dotazione di materiali occorrenti per la conduzione dell'esercizio". Tra le mansioni indicate (art. 16) vi è quella del montaggio dei misuratori d'utenza. L'onere di fornitura (acquisto) di questi ultimi, come pure per l'odorizzante, su chi ricade ?

R: c) Il personale tecnico della Società Uniservizi S.p.A. è disponibile a porre in visione il contratto di vettoriamento, previo contatto telefonico con il Responsabile del Procedimento individuato nel disciplinare di gara.

f) La fornitura dei misuratori non è a carico dell'Impresa, che quindi si assume solamente l'onere della installazione dei contatori e della attivazione della fornitura di gas; la fornitura dell'odorizzante invece è un'attività strettamente connessa con la gestione ordinaria degli impianti e come tale rientra nella sfera delle attività a carico dell'Appaltatore.

4) Articolo 15.1 del C.S.A. -- Adempimenti specifici

Al comma b) si legge: "Provvedere agli obblighi previsti dall'UTF competente, compresa la trasmissione delle specifiche denunce UTIF". Trattandosi quelli relativi all'UTF di obblighi fiscali, non è chiaro a cosa si riferisce tale comma, considerato oltretutto che l'obbligo della denuncia UTF compete alla società di Vendita.

Al comma c) si legge ; "Provvedere agli obblighi previsti dalla Delibera AEEG 40/04". 'tale adempimento, come la stessa Delibera 40/04 prevede, va svolto da tecnico qualificato interno o esterno del distributore e compensato con un importo max di € 40,00/ pratica, da addebitare all'utente finale.

Chi beneficia di tale provento essendo l'onere della verifica a carico dell'Appaltatore ?

Al comma e) si legge: "Supportare l'Ente Appaltante nella effettuazione delle comunicazioni al Trasportatore nazionale.....". Dove gli impianti presentano più di un venditore, le allocazioni si effettuano in base ai volumi transitati ed alle capacità impegnate dagli stessi mensilmente. Normalmente è il venditore, unico soggetto ad avere rapporto contrattuale con gli utenti, ad effettuare i rilievi mensili e a trasmetterli al distributore per le allocazioni. Si richiede conferma di detta procedura.

Al comma j) si legge: "Tenere aggiornata la cartografia con l'aggiunta delle nuove opere eseguite". Così come riportata si intende "aggiornare" una cartografia esistente. Esiste tale cartografia per tutti i comuni allo stato attuale ? In caso contrario a chi compete l'onere di effettuarla?

R: b) La compilazione della dichiarazione di consumo, Quadro A e Quadro B è un obbligo del Distributore posto tra gli adempimenti affidati all'Appaltatore.

c) Gli importi unitari definiti all'Art. 8 della delibera 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, per le varie tipologie di impianti di utenza sono riscossi dall'Ente Appaltante; tutte le attività previste dalla stessa delibera sono a carico dell'Appaltatore, che, come per tutte le altre attività previste dall'affidamento in questione, verranno contabilizzate ai sensi del Cap. IV Art. 17 del C.S.A., in base ad un corrispettivo per ogni contatore attivo ed uno per ogni metro cubo di gas naturale distribuito.

e) Le allocazioni sono effettuate dal Distributore ai sensi dell'Art. 19 della delibera dell'Autorità 138/04 così come modificato dalla delibera 249/05, salvo naturalmente successive modifiche dovute a variazioni dell'impianto normativo che dovranno essere immediatamente recepite.

I rilievi mensili sono effettuati nel rispetto della delibera 311/01 dell'Autorità Art. 4; la lettera k) dell'Art. 15 del C.S.A. prescrive comunque una lettura di tutti i contatori al termine di ogni anno termico.

j) Risulta presente ad oggi una cartografia di massima per la localizzazione delle condotte; è in corso un'attività di aggiornamento e miglioramento della cartografia esistente, a carico di Uniservizi S.p.A..

Gli aggiornamenti cartografici citati nel C.S.A. sono relativi a tutti i potenziamenti degli impianti o il loro rinnovo effettuato nel periodo contrattuale, compresa la posa di condotte di allaccio effettuata nel contesto di manutenzione straordinaria.

5) Si potrebbe prospettare l'ipotesi di presenza di reti e/o impianti ed apparecchiature fatiscenti, usurate o insufficienti, che determinano continue chiamate di "pronto intervento", il cui onere ricade a carico dell'Appaltatore.

All'Articolo 15.2.2 del C.S.A. si contempla la possibilità di compenso per riparazione o sostituzione per "...interventi urgenti, derivanti da fatto imputabile a terzi o da eventi naturali imprevedibili...".

Si deve intendere che i casi come sopra prospettati, non ricadono nelle ipotesi di manutenzione straordinaria e quindi compensati?

R: Le attività di reperibilità e di pronto intervento, comprendendo la messa in sicurezza e la successiva riparazione degli impianti a seguito di chiamate degli Utenti al numero unico per il pronto intervento, sono da intendersi interamente a carico dell'Appaltatore, contabilizzate ai sensi del Cap. IV Art. 17 del C.S.A., in base ad un corrispettivo per ogni contatore attivo ed uno per ogni metro cubo di gas naturale distribuito.

Gli eventi di cui all'Art. 15.2.2 del C.S.A. fanno riferimento a fatti imputabile a terzi o a eventi naturali imprevedibili.